

Deliberazione della Giunta Regionale 4 novembre 2013, n. 13-6608

Adeguamento tariffario dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 1/2000 e s.m.i..

A relazione dell'Assessore Bonino:

A seguito delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2013, con particolare riguardo agli obiettivi di razionalizzazione e di efficientamento di cui all'art. 16 bis, la Regione ha l'obbligo di dotarsi di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di effettuare la rimodulazione dei servizi in aree a domanda debole.

Lo schema di riprogrammazione è stato approvato in via definitiva nella seduta del 17 aprile 2013 dal coordinamento tecnico della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza Interregionale, affinché tutte le Regioni possano agire in modo coordinato ed uniforme, tale da renderle soggette ad un'omogenea misurazione per la valutazione degli obiettivi, prodromica per l'assegnazione della quota del Fondo Nazionale Trasporti.

Le azioni di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale, automobilistici e ferroviari, e di rimodulazione dei servizi in area a domanda debole, sono individuate dal "Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale 2013-2015", approvato con D.G.R. 18-6536 del 22 ottobre 2013, che indica tra le azioni indispensabili per il rilancio dei servizi su ferro e su gomma l'attuazione di politiche di integrazione tariffaria che consentano di addivenire ad una reale integrazione dei servizi di trasporto pubblico, svolti secondo ogni modalità, e con l'obiettivo di incrementarne l'efficienza agevolando l'interscambio tra i diversi mezzi. Per questo il documento di programmazione triennale prevede la definizione, entro il 2014, di un sistema di tariffe integrato per l'intero territorio regionale secondo il criterio zonale e tenendo conto dei bacini omogenei.

Il Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale 2013-2015, nell'ambito del succitato processo di riorganizzazione, prevede si proceda fin da subito ad un riordino dei sistemi tariffari ferro/gomma basati sulla percorrenza chilometrica, perseguendo, attraverso un diverso equilibrio tra il prezzo di abbonamenti e il prezzo dei biglietti, un aumento del numero di abbonati e conseguentemente una maggiore stabilità economica finanziaria delle aziende di trasporto pubblico. A tal fine è indicato che l'aumento tariffario venga applicato mediante curve di tipo logaritmico, che si traducano in rapporti incrementali della tariffa decrescenti in funzione dell'aumento della percorrenza, e che contestualmente sia predisposto un adeguamento tariffario, dei prezzi fissati per servizi di trasporto ferroviari ed automobilistici, non superiore mediamente, nel suo complesso, al 15%.

L'adeguamento tariffario, considerata la natura del Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale tra la Regione Piemonte e Trenitalia S.p.a., contratto fondato sul sistema a "Catalogo", a parità di produzione chilometrica, consentirà una riduzione dei corrispettivi riconosciuti dalla Regione al vettore consentendo un risparmio di risorse regionali che potranno essere convenientemente utilizzate per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico su gomma, riducendo gli interventi di contrazione di servizio in quell'ambito.

L'art. 12 della L.R. 1/2000 stabilisce che la Giunta regionale definisca, d'intesa con gli Enti locali delegati, intesa da raggiungersi in sede di Conferenza permanente Regione - Autonomie locali, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori, la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione, in coerenza con i principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi, modi e tipi di trasporto, in coerenza con gli obiettivi in materia di rapporto tra ricavi e costi dei servizi fissati dalla stessa L.R. 1/2000 e nel rispetto dei parametri dell'inflazione programmata.

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 1/2000 e s.m.i., le linee di politica tariffaria orientative dell'approvando adeguamento tariffario sono state valutate ed approfondite con gli Enti Locali delegati, con le Organizzazioni Sindacali e con le Associazioni dei Consumatori, potendosi rinvenire gli obiettivi, i valori massimi di incremento medio, ed ogni altro elemento necessario alla

formulazione delle tariffe per servizi di trasporto pubblico locale proposte in questa sede nella “Bozza di Programma Triennale Regionale dei Servizi di T.P.L. 2013–2015” sottoposta all’esame della Conferenza permanente Regione – Autonomie locali in data 7 Ottobre 2013.

I nuovi profili tariffari sono ridefiniti secondo i criteri indicati dal succitato programma assumendo come base i livelli tariffari individuati dalla D.D. n. 307/DB1204 del 27 dicembre 2012 per il complesso dei servizi extraurbani di competenza della Regione Piemonte, dei servizi classificati “Integrati” (treno+bus), dei servizi extraurbani e suburbani dell’Area integrata metropolitana torinese “Formula”, dei servizi ferroviari regionali di 1^a e 2^a classe, del servizio speciale “Navigazione sul Lago d’Orta”, dei servizi automobilistici extraurbani eserciti da GTT s.p.a..

Al fine di mantenere la parità tariffaria in ambito ai servizi di trasporto pubblico ferroviari ed automobilistici di linea extraurbani, elemento determinante in vista dell’introduzione di un sistema di tariffe integrato per l’intero territorio regionale secondo il criterio zonale e tenendo conto dei bacini omogenei, si ritiene di procedere ad un aumento indifferenziato delle tariffe applicate nei citati ambiti di servizi di trasporto.

In ambito ai sistemi tariffari ferro/gomma basati sulla percorrenza chilometrica, ovvero per le tariffe applicabili al complesso dei servizi extraurbani di competenza della Regione Piemonte, dei servizi classificati “Integrati” (treno+bus), dei servizi ferroviari regionali di 1^a e 2^a classe, si propone l’incremento delle curve tariffarie approvate con D.D. n. 307/DB1204 del 27 dicembre 2012 secondo funzioni di tipo logaritmico che si traducano in rapporti incrementali della tariffa decrescenti in funzione dell’aumento della percorrenza.

Un diverso equilibrio tra il prezzo di abbonamenti e il prezzo dei biglietti, funzionale alla fidelizzazione dell’utenza e all’aumento del numero di abbonati, è perseguito attraverso un adeguamento più significativo delle tariffe di corsa semplice e delle tariffe da esse derivate rispetto a quello proposto per le tariffe di abbonamento.

In ambito alle tariffe di abbonamento, per percorrenze brevi, fino a dieci chilometri per i settimanali ed i mensili, fino a quindici chilometri per gli annuali, si propone il mantenimento dei livelli tariffari vigenti sia per evitare fughe di utenti verso forme di mobilità privata sia, alla luce dell’aumento dei biglietti di corsa semplice anche sulle brevi percorrenze chilometriche, per incentivare ulteriormente la fidelizzazione dell’utenza.

In ambito al sistema integrato Formula, in analogia a quanto proposto per sistemi tariffari ferro/gomma basati sulla percorrenza chilometrica, si propone l’incremento delle curve tariffarie approvate con D.D. n. 307/DB1204 del 27 dicembre 2012 secondo funzioni di tipo logaritmico che si traducano in rapporti incrementali della tariffa decrescenti all’aumentare delle zone attraversate, limitando l’adeguamento tariffario nella misura percentuale del 15%.

Similmente a quanto previsto per le tariffe pentachilometriche, per percorrenze brevi, ovvero per viaggi che prevedano l’attraversamento di due zone, si propone la conservazione dei prezzi approvati con D.D. n. 307/DB1204 del 27 dicembre 2012 principalmente per evitare la fuga di utenti verso forme di mobilità privata.

In ambito al sistema integrato Formula l’adeguamento delle tariffe applicate alle espansioni, salvo arrotondamenti del valore assoluto della tariffa, è proposto nel limite massimo del 15% con rapporti incrementali decrescenti all’aumentare delle tratte percorse secondo un andamento di tipo lineare.

Con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale per il servizio speciale “Navigazione sul Lago D’Orta”, considerata la natura dei servizi, l’utenza tipo cui sono destinati e l’assenza di forme di abbonamento concepite per utenti abituali, si propone un adeguamento medio del 10% in linea con quello medio proposto per abbonamenti valevoli per servizi automobilistici di linea extraurbani. Per effetto della D.G.R. n. 22–28376 del 18 ottobre 1999, in deroga alle tariffe pentachilometriche per servizi automobilistici extra urbani, su tutta la rete dei servizi di competenza al di fuori dell’ambito del sistema integrato “Formula”, GTT s.p.a. è autorizzata all’applicazione di tariffe di corsa semplice e di abbonamento calcolate, non in base alla distanza chilometrica effettiva, ma con riferimento a zone cui sono assegnate le località della linea.

Si rammenta altresì che la GTT s.p.a. esercita i servizi automobilistici di linea di competenza delle Province di Torino, Alessandria, Asti e Cuneo, nonché le due linee ferroviarie Torino–Rivarolo–Pont e Torino–Ciriè–Ceres di competenza della Regione Piemonte e delegate all’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, costituita ex art. 8 della L.R. 1/2000.

Per le tariffe a zone praticate da GTT s.p.a. negli ambiti succitati, fuori dal sistema integrato “Formula”, si propone l’incremento delle curve tariffarie approvate con D.D. n. 307/DB1204 del 27 dicembre 2012 secondo funzioni di tipo logaritmico che si traducano in rapporti incrementali della tariffa decrescenti all’aumentare delle zone attraversate e, contestualmente, si prospetta un adeguamento tariffario nel limite massimo del 15%.

In tutti i casi quando la ridefinizione delle curve tariffarie secondo funzioni di tipo logaritmico, per determinati intervalli di percorrenza chilometrica o per particolari zone, inducano incrementi di prezzo percentualmente superiori ai limiti indicati, non riconducibili al canonico arrotondamento del valore assoluto della tariffa, l’adeguamento è contenuto ai predetti limiti.

Quando invece la ridefinizione delle curve tariffarie secondo funzioni di tipo logaritmico, per determinati intervalli di percorrenza chilometrica o per particolari zone, comporti riduzioni della tariffa rispetto alle soglie correnti, onde evitare contrazioni degli introiti dalle aziende di trasporto, si propone il mantenimento dei livelli tariffari vigenti per effetto della D.D. n. 307/DB1204 del 27 dicembre 2012.

Come in occasione degli ultimi adeguamenti tariffari si è operato l’arrotondamento ai 5 centesimi di Euro più prossimi per i biglietti ordinari e per gli abbonamenti settimanali ed ai 50 centesimi di Euro più prossimi per gli abbonamenti mensili o superiori.

Rispetto alle tariffe autorizzate con D.D. n. 307/DB1204 del 27 dicembre 2012, riferendosi alle tariffe applicabili al complesso dei servizi extraurbani di competenza della Regione Piemonte e dei servizi ferroviari regionali di 2^a classe, la percentuale di adeguamento media, misurata per percorrenze fino a 150 chilometri è del 19% sulla tariffa di corsa semplice e del 9% sulle tariffe di abbonamento (media riscontrabile per abbonamenti annuali).

La struttura degli introiti tariffari dei servizi ferroviari vede una componente del 60% circa costituita dagli introiti derivanti dalla vendita di biglietti di corsa semplice ed una componente del 40% legata alla vendita di abbonamenti; in ambito ai servizi automobilistici extraurbani la composizione è pressappoco inversa.

L’entità media massima dell’adeguamento tariffario può essere stimata attraverso la media delle percentuali di adeguamento delle tariffe per percorrenze fino a 150 chilometri rispettivamente per biglietti ed abbonamenti ponderata sul peso che le due tipologie di titoli di viaggio vantano nella struttura degli introiti del vettore ferroviario.

Così facendo la percentuale media massima dell’adeguamento tariffario oggetto del presente provvedimento è del 15%, quindi entro il limite previsto in ambito al Programma Triennale dei Servizi di trasporto pubblico locale 2013–2015.

A seguito dell’avvio del Servizio Ferroviario Metropolitan (SFM), possibile dal dicembre scorso grazie alla piena operatività del passante di Torino, e del miglioramento del sistema complessivo del trasporto pubblico all’interno dell’area urbana di Torino e nell’intera area metropolitana, dettato da collegamenti più frequenti e da una maggiore integrazione tra le diverse modalità di trasporto, l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana ha introdotto forme di biglietto integrato che permettono, con un solo titolo di viaggio e a costi ridotti, l’utilizzo dei treni SFM, della metropolitana, dei tram e degli autobus entro i limiti urbani di Torino (Integrato U), della prima cintura (Integrato A) o della seconda cintura (Integrato B).

L’introduzione dei summenzionati biglietti integrati rende di fatto superflue le tariffe denominate Cityrail 1, Cityrail 2 e Cityrail 3, nonché delle tariffe denominate “Aeroporto corsa semplice” e “Aeroporto giornaliero”, a suo tempo istituite per essere applicate ai servizi ferroviari effettuati da GTT su tratte delle linee ferroviarie Chieri–Trofarello–Torino Lingotto–Torino Porta Susa–Torino Stura (oggi Linea SFM 1) e Torino Dora GTT – Caselle Aeroporto – Ceres (ora Linea SFM A).

Per quanto sopra si ritiene opportuno abrogare le tariffe denominate Cityrail 1, Cityrail 2, Cityrail 3, “Aeroporto corsa semplice” ed “Aeroporto giornaliero” rinvenibili da ultimo all'allegato 7 della D.D. n. 307/DB1204 del 27 dicembre 2012.

Stante l'importanza delle attività di controllo, esazione e vendita titoli di viaggio a bordo dei mezzi di trasporto, anche al fine di garantire oltre alla qualità e regolarità del servizio, un buon supporto all'utenza, considerato che il corrente diritto di esazione a bordo è fissato in euro 0,50 per effetto della D.G.R. n. 66–6087 del 4 giugno 2007, si ritiene opportuno procedere ad un suo adeguamento correlandone il valore alle percorrenze chilometriche.

Si propone di stabilire il diritto fisso per l'acquisto del biglietto a bordo dei mezzi operanti servizi di trasporto pubblico con tariffe deliberate dal presente atto in:

- ✓ euro 1,00 per percorrenze chilometriche fino a 30 chilometri e fino alle 5 zone per le tariffe di corsa semplice di GTT s.p.a. di cui all'Allegato A punto 7;
- ✓ euro 1,50 per percorrenze chilometriche fino a 60 chilometri e fino alle 10 zone per le tariffe di corsa semplice di GTT s.p.a. di cui all'Allegato A punto 7;
- ✓ euro 2,00 per percorrenze chilometriche fino a 90 chilometri;
- ✓ euro 2,50 per percorrenze chilometriche fino a 150 chilometri.

Le tariffe determinate in conseguenza all'adeguamento tariffario complessivamente autorizzato, riportate nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, saranno attuate in un'unica fase.

In relazione alle esigenze tecniche per la predisposizione e distribuzione dei documenti di viaggio si ritiene opportuno concedere alle aziende di trasporto il termine di trenta giorni dall'approvazione del presente provvedimento per la predisposizione e distribuzione dei documenti di viaggio e, conseguente, per la definitiva entrata in vigore dell'adeguamento tariffario qui approvato.

L'intervento di politica tariffaria in parte qua ha come obiettivi principali il riordino dei sistemi tariffari ferro/gomma basati sulla percorrenza chilometrica ed un diverso equilibrio tra il prezzo di abbonamenti e il prezzo dei biglietti funzionali al processo di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici e ferroviari. L'adeguamento contemporaneamente adottato determina la sospensione fino a tutto il 2014 del meccanismo di adeguamento automatico delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale introdotto dal “Programma Triennale dei servizi di trasporto pubblico locale per il periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2013”, approvato con D.G.R. n. 13–3852 del 14 maggio 2012, poi modificato dalla D.G.R. n. 12—4591 del 24 settembre 2012.

A partire dal 2015, sarà ristabilito l'adeguamento automatico delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale per cui, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno sarà autorizzato un incremento tariffario percentualmente quantificabile nel 100% dell'inflazione programmata dal Governo nell'anno precedente.

L'automatismo di cui sopra comporterà l'arrotondamento ai 5 centesimi di euro più prossimi per i biglietti ordinari e per gli abbonamenti settimanali ed ai 50 centesimi di euro più prossimi per gli abbonamenti mensili o superiori. Il valore mediano sarà arrotondato per difetto e l'incremento non si applicherà per valori dello stesso inferiori ai 5 centesimi di euro. Le tariffe che per effetto dell'arrotondamento non subiscono variazioni, nel successivo aggiornamento saranno ricalcolate assumendo come tariffa base quella calcolata nel periodo precedente senza arrotondamento. E' facoltà delle aziende di trasporto pubblico, per problemi di gestione di monetica, arrotondare ai 10 centesimi precedenti le tariffe che riportano come valore dei centesimi 5.

L'adeguamento delle tariffe praticate in ambito ai servizi di trasporto pubblico automobilistici di linea extraurbani approvato con la presente è nettamente superiore ai livelli strettamente necessari al recupero dell'inflazione programmata, per questo, come indicato dal “Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale 2013–2015”, approvato con D.G.R. 18–6536 del 22 ottobre 2013, gli Enti soggetti di delega, in sede di revisione dei contratti di servizio, sono invitati a ridiscutere i corrispettivi chilometri dei servizi contrattualizzati in misura congrua rispetto

all'eventuale eccedenza dei maggiori introiti tariffari generati per effetto del citato adeguamento tariffario rispetto alla somma di interessi moratori e minori trasferimenti conseguenti all'accettazione dell'adeguamento inflattivo nei limiti dell'inflazione programmata nazionale.

La L.R. 1/2000 e s.m.i. prevede che i servizi minimi, i cui costi sono a carico del bilancio della Regione, siano caratterizzati da un rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, pari almeno allo 0,35, da incrementarsi in misura coerente con gli obiettivi di efficienza ed efficacia che ispirano la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale finanziati dalla Regione Piemonte.

Per quanto sopra, i Comuni soggetti di delega ex L.R. 1/2000 e s.m.i., quando il rapporto tra ricavi da traffico e costi di produzione dei servizi automobilistici urbani e suburbani di linea di loro competenza non raggiunga il minimo di legge previsto, devono adottare provvedimenti di adeguamento delle tariffe da applicarsi in ambito ai medesimi servizi.

Si ritiene che in relazione allo scostamento dalla condizione di equilibrio fra ricavi e costi previsto dalla legge regionale l'adeguamento tariffario possa essere spinto fino a prevedere una tariffa ordinaria di corsa semplice del valore di euro 1,50 corrispondente al biglietto di corsa semplice per servizi automobilistici di linea extraurbani, fascia 1-5 chilometri.

A partire dal biglietto ordinario di corsa semplice, di euro 1,50, gli Enti soggetti di delega potranno definire i livelli tariffari di biglietti ed abbonamenti, che pur tenendo conto delle specificità territoriali e di esigenze particolari, siano coerenti ai rapporti tra tipologie tariffarie adottati per i servizi automobilistici di linea extraurbani approvati con la presente (tariffe pentachilometriche).

I provvedimenti di adozione degli adeguamenti tariffari dovranno essere adottati entro 60 giorni dall'approvazione del presente provvedimento e trasmessi alla Regione Piemonte per consentire la verifica del rispetto dei criteri quantitativi impiegati e dei termini attuativi previsti, nonché della coerenza con i principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi e con gli obiettivi in materia di rapporto tra ricavi e costi fissati dalla L.R. 1/2000.

Resta salva la possibilità per gli Enti soggetti di delega di definire tipologie e profili tariffari che tengano conto delle specificità territoriali e di esigenze particolari purché coerenti con gli indirizzi generali di politica tariffaria qui proposti.

Si dà atto dell'esigenza di sviluppare politiche tariffarie volte alla realizzazione di un sistema di trasporti il più possibile integrato fra le diverse modalità e tipi di servizio e quindi l'adozione di iniziative utili ad incentivarne l'utilizzo quali l'introduzione di agevolazioni tariffarie, di documenti di viaggio plurimensili e/o annuali, di abbonamenti impersonali, di documenti di viaggio con sconti adeguati e altri, con riferimento a tutti gli ambiti del trasporto pubblico anche quelli oggetto di competenza degli Enti soggetto di delega ex L.R. 1/2000 e s.m.i..

Si ritiene opportuno di dare mandato alla Direzione Trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica di attivare un tavolo tecnico con la Conferenza permanente Regione – Autonomie Locali rivolto alla revisione del complesso delle agevolazioni tariffarie regionali in essere, al fine di introdurre forme di agevolazione nei confronti delle "fasce deboli" definite anche sulla base dei parametri ISEE.

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di assumere ulteriori determinazioni in materia di ricavi e di tariffe di trasporto pubblico locale e regionale, attraverso proposte, anche di tipo promozionale, che potranno pervenire dagli Enti delegati competenti.

Tutto ciò premesso;

vista la L.R. 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i.;

vista la D.G.R. 18-6536 del 22 ottobre 2013;

visto il Programma Triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale 2013-2015 ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della l.r. 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i.;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

per le motivazioni in premessa che qui si riportano integralmente:

* che ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 1/2000 e s.m.i., d'intesa con gli enti locali delegati

secondo le procedure di cui all'art. 4, comma 6 della stessa legge, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori, in coerenza con i principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi, modi e tipi di trasporto ed in coerenza con gli obiettivi in materia di rapporto tra ricavi e costi dei servizi, si procede all'adeguamento tariffario di cui al presente provvedimento;

* di determinare per il complesso dei servizi extraurbani di competenza della Regione Piemonte, dei servizi classificati "Integrati" (treno+bus), dei servizi extraurbani e suburbani dell'Area integrata metropolitana torinese "Formula", dei servizi ferroviari regionali di 1^a e 2^a classe, del servizio speciale "Navigazione sul Lago d'Orta", dei servizi automobilistici extraurbani eserciti da GTT S.p.a., l'adeguamento tariffario dei biglietti di corsa semplice e degli abbonamenti in conformità all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

* di procedere ad un adeguamento del diritto fisso per l'acquisto del biglietto a bordo dei mezzi operanti servizi di trasporto pubblico con tariffe deliberate dal presente atto, correlandone il valore alle percorrenze chilometriche e, come evidenziato nell' all'Allegato A punto 8, fissando il medesimo in:

✓ euro 1,00 per percorrenze chilometriche fino a 30 chilometri e fino alle 5 zone per le tariffe di corsa semplice di GTT s.p.a. di cui all'Allegato A punto 7;

✓ euro 1,50 per percorrenze chilometriche fino a 60 chilometri e fino alle 10 zone per le tariffe di corsa semplice di GTT s.p.a. di cui all'Allegato A punto 7;

✓ euro 2,00 per percorrenze chilometriche fino a 90 chilometri;

✓ euro 2,50 per percorrenze chilometriche fino a 150 chilometri;

* che le tariffe riportate in allegato A, determinate in conseguenza all'adeguamento tariffario complessivamente autorizzato, saranno attuate in un'unica fase;

* che, in relazione alle esigenze tecniche per la predisposizione e distribuzione dei documenti di viaggio, si concede alle aziende di trasporto il termine di trenta giorni dall'approvazione del presente provvedimento per la predisposizione e distribuzione dei documenti di viaggio e, conseguente, per la definitiva entrata in vigore dell'adeguamento tariffario qui approvato;

* che sono abrogate le tariffe denominate Cityrail 1, Cityrail 2, Cityrail 3, "Aeroporto corsa semplice" ed "Aeroporto giornaliero" fino ad oggi applicate ai servizi ferroviari effettuati da GTT s.p.a. su tratte delle linee ferroviarie Chieri-Trofarello-Torino Lingotto-Torino Porta Susa-Torino Stura (oggi Linea SFM 1) e Torino Dora GTT - Caselle Aeroporto - Ceres (ora Linea SFM A);

* che è sospeso fino a tutto il 2014 il meccanismo di adeguamento automatico delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale introdotto dal "Programma Triennale dei servizi di trasporto pubblico locale per il periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2013", approvato con D.G.R. n. 13-3852 del 14 maggio 2012, poi modificato dalla D.G.R. n. 12-4591 del 24 settembre 2012;

* che a partire dal 2015, sarà ristabilito l'adeguamento automatico delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale per cui, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno sarà autorizzato un incremento tariffario percentualmente quantificabile nel 100% dell'inflazione programmata dal Governo nell'anno precedente;

* le aziende di trasporto pubblico, per problemi di gestione di monetica, sono autorizzate ad arrotondare ai 10 centesimi precedenti le tariffe che riportano come valore dei centesimi 5;

* che i Comuni soggetti di delega, quando il rapporto tra ricavi da traffico e costi di produzione dei servizi automobilistici urbani e suburbani di linea di loro competenza non raggiunga il minimo previsto dalla L.R. 1/2000 e s.m.i., entro il termine di sessanta giorni dall'approvazione del presente atto, adottino provvedimenti di adeguamento delle tariffe da applicarsi in ambito ai predetti servizi;

* che in relazione allo scostamento dalla condizione di equilibrio fra ricavi e costi previsto dalla legge regionale l'adeguamento tariffario di cui al precedente punto possa essere spinto fino a prevedere una tariffa ordinaria di corsa semplice del valore di euro 1,50 corrispondente al biglietto di corsa semplice per servizi automobilistici di linea extraurbani, fascia 1-5 chilometri;

* che i Comuni soggetti di delega partire dal biglietto ordinario di corsa semplice, di euro 1,50, definiscano livelli tariffari di biglietti ed abbonamenti, che pur tenendo conto delle specificità

territoriali e di esigenze particolari, siano coerenti ai rapporti tra tipologie tariffarie adottati per i servizi automobilistici di linea extraurbani approvati con la presente (tariffe pentachilometriche);

✘ che i Comuni soggetti di delega trasmettano i provvedimenti di adozione degli adeguamenti tariffari per i servizi urbani e suburbani di competenza alla Regione Piemonte per consentire la verifica del rispetto dei criteri quantitativi impiegati e dei termini attuativi previsti, nonché della coerenza con i principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi e con gli obiettivi in materia di rapporto tra ricavi e costi fissati dalla L.R. 1/2000;

✘ di dare atto dell'esigenza di sviluppare politiche tariffarie volte alla realizzazione di un sistema di trasporti il più possibile integrato fra le diverse modalità e tipi di servizio e quindi l'adozione di iniziative utili ad incentivarne l'utilizzo quali l'introduzione di agevolazioni tariffarie, di documenti di viaggio plurimensili e/o annuali, di abbonamenti impersonali, di documenti di viaggio con sconti adeguati e altri, con riferimento a tutti gli ambiti del trasporto pubblico anche quelli oggetto di competenza degli Enti soggetto di delega ex L.R. 1/2000 e s.m.i.;

✘ di dare atto della facoltà della Giunta Regionale di assumere ulteriori determinazioni in materia di ricavi e di tariffe di trasporto pubblico locale e regionale, attraverso proposte, anche di tipo promozionale che potranno pervenire dagli Enti delegati competenti;

✘ di dare mandato alla Direzione Trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica di attivare un tavolo tecnico con la Conferenza permanente Regione – Autonomie Locali rivolto alla revisione del complesso delle agevolazioni tariffarie regionali in essere, al fine di introdurre forme di agevolazione nei confronti delle “fasce deboli” definite anche sulla base dei parametri ISEE;

✘ che per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle precedenti disposizioni assunte con deliberazione della Giunta Regionale in materia tariffaria.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

ADEGUAMENTO TARIFFARIO AUTORIZZATO

ALLEGATO A - PUNTO 1

TARIFFE REGIONALI PER SERVIZI AUTOMOBILISTI DI LINEA EXTRAURBANI

FASCIA CHILOMETRICA	CORSA SEMPLICE	SETTIMANALE ILLIMITATO	MENSILE FER 5 gg 42 CORSE	TRIMESTRALE FER 5 gg 126 CORSE	MENSILE ILLIMITATO	TRIMESTRALE ILLIMITATO	ANNUALE ILLIMITATO	ANNUALE STUDENTI ILLIMITATO	TESSERA FACOLTATIVA 20 CORSE
km	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro
0-5	1,50	8,55	33,00	91,50	30,50	82,00	274,00	243,50	20,80
5,1-10	1,90	10,65	40,50	110,00	38,00	102,50	345,00	303,00	26,85
10,1-15	2,10	12,95	47,50	128,50	46,50	126,50	416,00	370,50	28,75
15,1-20	2,70	16,20	58,00	156,50	58,50	157,00	524,00	466,00	37,50
20,1-25	3,05	18,45	66,50	177,50	65,50	177,00	589,50	522,00	42,10
25,1-30	3,55	20,05	73,50	200,00	72,50	195,00	648,00	577,50	49,60
30,1-35	3,80	21,35	83,00	225,00	77,00	208,00	694,50	613,50	52,75
35,1-40	4,15	22,90	88,50	239,50	83,50	225,50	747,00	665,50	58,10
40,1-45	4,40	25,20	90,50	245,50	89,50	241,00	805,50	713,00	61,40
45,1-50	4,60	26,50	95,50	259,00	93,50	253,50	840,50	745,00	64,50
50,1-60	5,25	27,75	105,00	282,50	100,50	270,50	907,50	801,00	73,60
60,1-70	5,75	28,75	109,00	294,50	104,00	280,50	940,50	828,50	80,75
70,1-80	6,35	29,65	116,50	315,50	107,50	290,00	970,50	856,50	88,30
80,1-90	7,00	30,50	124,00	335,00	110,50	297,00	998,50	880,50	97,55
90,1-100	7,80	31,30	135,50	365,50	113,50	307,00	1.025,00	904,50	108,70
100,1-125	8,70	32,05	134,00	359,50	116,00	312,50	1.049,50	924,50	121,80
125,1-150	9,25	33,40	134,00	358,00	128,00	342,50	1.152,00	1.020,00	129,30

SETTIMANALE ILLIMITATO: E' valido per la settimana nella quale e' stato acquistato, per un numero di corse illimitato (festivi compresi)

MENSILE FER 5 gg :E' valido sulle sole autolinee specifiche per lavoratori (operaie) per numero 42 corse mensili dal lunedì' al venerdì'

TRIMESTRALE FER 5 gg : E' valido per 3 mesi consecutivi sulle sole autolinee specifiche per lavoratori (operaie) per numero 126 corse (42 corse al mese) dal lunedì' al venerdì')

MENSILE ILLIMITATO: E' valido per il mese in cui e' stato acquistato, per un numero illimitato di corse (festivi compresi)

TRIMESTRALE ILLIMITATO: E' valido per 3 mesi consecutivi per un numero illimitato di corse (festivi compresi)

ANNUALE ILLIMITATO: E' valido per un anno consecutivo per un numero illimitato di corse (festivi compresi)

ANNUALE STUDENTI ILLIMITATO: E' valido dal 1° settembre al 30 giugno dell'anno successivo per un numero illimitato di corse (festivi compresi). E' riservato agli studenti fino a 25 anni di età, dev'essere accompagnato da un documento di riconoscimento e per gli studenti dai 15 ai 25 anni da un documento comprovante l'iscrizione scolastica.

TESSERA FACOLTATIVA 20 CORSE:E' valida per numero 20 corse da effettuarsi nei 60 giorni a partire dalla data di prima obliterazione

Costo amministrativo rilascio tessera abbonamento (validita' 4 anni) :	€ 3,50
--	--------

ALLEGATO A - PUNTO 2**TARIFFE REGIONALI DI CORSA SEMPLICE E DI ABBONAMENTO
PER SERVIZI INTEGRATI (Treno + Bus)**

Fascia chilometrica	Corsa Semplice integrata	Settimanale illimitato integrato	Mensile illimitato integrato
km	Euro	Euro	Euro
0-5	1,50	8,55	30,50
5,1-10	1,90	10,65	38,00
10,1-15	2,10	12,95	46,50
15,1-20	2,70	16,20	58,50
20,1-25	3,05	18,45	65,50
25,1-30	3,55	20,05	72,50
30,1-35	3,80	21,35	77,00
35,1-40	4,15	22,90	83,50
40,1-45	4,40	25,20	89,50
45,1-50	4,60	26,50	93,50
50,1-60	5,25	27,75	100,50

Nota 1) : La tariffa integrata può essere adottata solo sulle direttrici dove ne è prevista l'applicazione.

Nota 2) : Nel calcolo delle distanze chilometriche, per la determinazione delle tariffe integrate, gli Enti Concedenti, possono fare riferimento alla distanza convenzionale, anziché alla distanza effettiva.

ALLEGATO A - PUNTO 3

TARIFFE AREA INTEGRATA FORMULA

Abbonamento Mensile

ZONE	Euro
I	35,50
II	40,00
III	56,50
IV	69,00
V	79,50
VI	87,00
VII	92,50
Intera Rete	97,00

TRATTE O ESPANSIONI F.S. *	Euro
1 Tratta	7,50
2 Tratta	14,00
3 Tratta	21,50
4 Tratta	27,50
5 Tratta	33,50
6 Tratta	39,00

ESPANSIONI GTT (ex SATTI) *	Euro
1 Fascia	8,00
2 Fascia	16,00
3 Fascia	23,50
4 Fascia	30,50

AREA PINEROLO	
PIN	40,00

Abbonamento Settimanale

ZONE	Euro
I	9,85
II	11,15
III	15,75
IV	19,15
V	22,55
VI	24,55
VII	26,10
Intera Rete	27,40

TRATTE O ESPANSIONI F.S. *	Euro
1 Tratta	2,15
2 Tratta	4,00
3 Tratta	5,95
4 Tratta	7,65
5 Tratta	9,40
6 Tratta	11,00

ESPANSIONI GTT (ex SATTI) *	Euro
1 Fascia	2,40
2 Fascia	4,70
3 Fascia	6,90
4 Fascia	9,00

AREA PINEROLO	
PIN	11,15

NOTA: (*) per le espansioni o maniche di Formula, il costo va sommato a quello relativo alle zone.

ALLEGATO A - PUNTO 4

TARIFFE REGIONALI DI 2^A CLASSE PER SERVIZI FERROVIARI

CLASSI CHILOMETRICHE	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	SETTIMANALE ILLIMITATO	MENSILE ILLIMITATO	ABBONAMENTO PER 12 MESI
Km	euro	euro	euro	euro
0-5	1,50	8,55	30,50	274,00
5,1-10	1,90	10,65	38,00	345,00
10,1-15	2,10	12,95	46,50	416,00
15,1-20	2,70	16,20	58,50	524,00
20,1-25	3,05	18,45	65,50	589,50
25,1-30	3,55	20,05	72,50	648,00
30,1-35	3,80	21,35	77,00	694,50
35,1-40	4,15	22,90	83,50	747,00
40,1-45	4,40	25,20	89,50	805,50
45,1-50	4,60	26,50	93,50	840,50
50,1-60	5,25	27,75	100,50	907,50
60,1-70	5,75	28,75	104,00	940,50
70,1-80	6,35	29,65	107,50	970,50
80,1-90	7,00	30,50	110,50	998,50
90,1-100	7,80	31,30	113,50	1.025,00
100,1-125	8,70	32,05	116,00	1.049,50
125,1-150	9,25	33,40	128,00	1.152,00

ALLEGATO A - PUNTO 5

SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE
RIEPILOGO TARIFFE TRENITALIA

FASCIA CHILOMETRICA	CORSA SEMPLICE		ABBONAMENTO SETTIMANALE		ABBONAMENTO MENSILE		ABBONAMENTO PER 12 MESI	
	1^ classe	2^ classe	1^ classe	2^ classe	1^ classe	2^ classe	1^ classe	2^ classe
Km	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro
0-5	2,25	1,50	12,85	8,55	45,50	30,50	411,00	274,00
5,1-10	2,85	1,90	16,00	10,65	57,00	38,00	517,50	345,00
10,1-15	3,15	2,10	19,40	12,95	69,50	46,50	624,00	416,00
15,1-20	4,05	2,70	24,30	16,20	87,50	58,50	786,00	524,00
20,1-25	4,55	3,05	27,65	18,45	98,00	65,50	884,00	589,50
25,1-30	5,30	3,55	30,10	20,05	108,50	72,50	972,00	648,00
30,1-35	5,70	3,80	32,05	21,35	115,50	77,00	1.041,50	694,50
35,1-40	6,25	4,15	34,35	22,90	125,00	83,50	1.120,50	747,00
40,1-45	6,60	4,40	37,80	25,20	134,00	89,50	1.208,00	805,50
45,1-50	6,90	4,60	39,75	26,50	140,00	93,50	1.260,50	840,50
50,1-60	7,85	5,25	41,60	27,75	150,50	100,50	1.361,00	907,50
60,1-70	8,65	5,75	43,10	28,75	156,00	104,00	1.410,50	940,50
70,1-80	9,50	6,35	44,45	29,65	161,00	107,50	1.455,50	970,50
80,1-90	10,50	7,00	45,75	30,50	165,50	110,50	1.497,50	998,50
90,1-100	11,70	7,80	46,95	31,30	170,00	113,50	1.537,50	1.025,00
100,1-125	13,05	8,70	48,05	32,05	174,00	116,00	1.574,00	1.049,50
125,1-150	13,85	9,25	50,10	33,40	192,00	128,00	1.728,00	1.152,00
150,1 - 175	16,00	10,65	55,30	36,85	199,50	133,00	1.804,50	1.203,00
175,1 - 200	18,15	12,10	59,10	39,40	210,50	140,50	1.926,00	1.284,00
200,1 - 225	20,10	13,40	62,55	41,70	223,50	149,00	2.047,50	1.365,00
225,1 - 250	22,05	14,70	66,40	44,25	237,50	158,50	2.169,50	1.446,50

Nota: Sono confermati gli ulteriori sconti e le agevolazioni tariffarie, già in vigore da parte di Trenitalia.

ALLEGATO A – PUNTO 6c

SERVIZI SPECIALI Navigazione sul “Lago d’Orta”

TARIFFE SPECIALI

Orta - isola S.Giulio AND/RIT per gruppi di almeno 30 persone	€2,45 a persona
Giro Centro Lago validità 1 giorno	€4,90 a persona
Libera circolazione giornaliera intera rete	€8,90 a persona
Crociere notturne	€5,60 a persona
Spettacoli pirotecnici Omegna	€11,05 a persona

Abbonamento mensile illimitato: sconto del 60% sulla tariffa di corsa semplice

Sconto 10% sulle normali tariffe per nuclei familiari di almeno 4 persone sulle tratte OMEGNA - ORTA e OMEGNA - GOZZANO.

Sconto 10% sulle normali tariffe per gruppi di almeno 30 persone.

Trasporto gratuito dei bambini di altezza inferiore al metro.

ALLEGATO A - PUNTO 7

TARIFFE GTT S.P.A.: LINEE EXTRAURBANE, FERROVIARIE ED AREA INTEGRATA FORMULA

(da applicare nelle Province di Alessandria-Asti-Cuneo e Torino)

BIGLIETTI DI CORSA SEMPLICE E DI ABBONAMENTO PER LE RELAZIONI ESTERNE ALL'AREA INTEGRATA

ZONE	CORSA SEMPLICE	SETTIMANALE ILLIMITATO	MENSILE ILLIMITATO	ANNUALE ILLIMITATO	ANNUALE STUDENTI ILL.
1	1,50	9,65	34,50	309,50	272,50
2	2,20	13,05	43,50	396,50	349,00
3	2,30	14,50	50,00	448,00	394,00
4	2,70	16,00	56,00	503,50	443,00
5	3,00	17,50	61,50	548,00	482,00
6	3,30	18,50	65,00	581,50	511,50
7	3,50	20,40	73,00	654,50	576,00
8	3,75	20,40	73,00	654,50	576,00
9	4,05				
10	4,55				

BIGLETTI DI CORSA SEMPLICE E DI ABBONAMENTO NELL'AREA FORMULA + ESPANSIONI

ZONE	CORSA SEMPLICE	SETTIMANALE ILLIMITATO	MENSILE ILLIMITATO
1	1,50	9,85	35,50
2	2,20	11,15	40,00
3	2,30	15,75	56,50
4	2,70	19,15	69,00
5	3,00	22,55	79,50
6	3,30	24,55	87,00
7	3,50	26,10	92,50
8	3,75		
9	4,05		
10	4,55		

ESPANSIONI GTT S.p.A. da sommare alle tariffe Formula		
Fasce	SETTIMANALE ILLIMITATO	MENSILE ILLIMITATO
1 Fascia	2,40	8,00
2 Fascia	4,70	16,00
3 Fascia	6,90	23,50
4 Fascia	9,00	30,50

ALLEGATO A - PUNTO 8

DIRITTO FISSO PER L'ACQUISTO DEL BIGLIETTO A BORDO DEI MEZZI

PERCORRENZE	IMPORTO
fino a 30 km. e fino alle 5 zone per le tariffe di corsa semplice di GTT s.p.a. di cui all'Allegato A punto 7	€ 1,00
fino a 60 km. e fino alle 10 zone per le tariffe di corsa semplice di GTT s.p.a. di cui all'Allegato A punto 7	€ 1,50
fino a 90 km.	€ 2,00
fino a 150 km.	€ 2,50